

TI_GERICHTE 80.2011.74 vom 19. August 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-08-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2011.74

FR: TI_GERICHTE 80.2011.74 du 19 août 2011

IT: TI_GERICHTE 80.2011.74 del 19 agosto 2011

Regeste

Procedura: obblighi di collaborazione, attività lucrativa indipendente, modifica di bilancio già inoltrato all'autorità fiscale, comportamento contraddittorio

Erwägungen

E. 1.1

La procedura fiscale è retta dal principio inquisitorio . La Camera accerta d'ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente. Il giudice ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato. Anche in ambito fiscale, i principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati. L'autorità competente procede infatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (Oberson , *Le contentieux fiscal*, in: *Les procédures en droit fiscal*, 2. edizione, Berna 2005, p. 722).

E. 1.2

Come esposto in narrativa, nel gravame qui in esame i coniugi RI 1 e RI 2, rappresentati dalla fiduciaria RA 1, censurano espressamente la mancata deduzione degli oneri assicurativi e del debito di oltre 90'000 franchi presso _____. Le ulteriori critiche mosse dai ricorrenti in punto alla scarsa considerazione dei bilanci e conti economici allegati alla dichiarazione fiscale non sono invece minimamente circostanziate. Essi si limitano infatti ad affermare in maniera del tutto generica che la loro situazione economica "è quella dichiarata nella tassazione", senza tuttavia corredare tale censura dalla benché minima motivazione giuridica. Del resto, la loro unica preoccupazione – peraltro neppure tanto velata – è sostanzialmente quella di ridurre il reddito imponibile per poter continuare a beneficiare dell'assegno integrativo e di prima infanzia.

E. 1.3

Certo, alla luce di una simile affermazione e della copiosa documentazione contabile prodotta (bilanci, conti economici, schede contabili, estratti conto corrente), ci si potrebbe chiedere se i ricorrenti intendessero in realtà contestare anche l'utile aziendale dei due negozi di _____. Sennonché, già da una prima sommaria verifica della contabilità risulta, come visto, che i bilanci e conti economici allegati al ricorso non corrispondono a quelli presentati in sede di dichiarazione. Ora, una correzione della contabilità dopo l'inoltro della dichiarazione fiscale è ammessa solo se un contribuente viola palesemente delle prescrizioni del diritto commerciale, purché ciò avvenga prima che la tassazione diventi definitiva. Diverso è per contro il caso della vera e propria modifica del bilancio, mediante la quale si vuole sostituire una valutazione conforme al diritto commerciale con

una diversa valutazione a sua volta conforme: essa è ammessa solo fino al momento dell'inoltro della dichiarazione; a partire da tale momento, subentra invece un divieto di modifica (decisioni TF n. 2A.315/2004 del 22 febbraio 2005; n. 2A.399/2002 del 31 marzo 2003; n. 2A.122/1997 del 3 aprile 1998). La modifica di un bilancio già inoltrato all'autorità fiscale, come nella fattispecie, costituisce infatti un ingiustificato venire contra factum proprium. Essa non è pertanto ammessa, neppure prima che la tassazione sia passata in giudicato, nel pieno rispetto del divieto di comportamento contraddittorio (Locher, Kommentar zum DBG, 2^a parte, Therwil/Basilea 2004, art. 58 LIFD, n. 23, p. 252, con riferimento a: NStP 54, 46; ASA 55 p. 624; ASA 50 p. 387). Del resto, pur ammettendo che i ricorrenti intendessero in realtà contestare l'utile aziendale dei due negozi di _____, le loro argomentazioni risulterebbero, oltre che inammissibili, anche contraddittorie, se si tiene conto del fatto che, da un lato, essi affermano che la loro situazione economica "è quella dichiarata nella tassazione" e, dall'altro, producono (finalmente) una documentazione contabile che non corrisponde a quella presentata in sede di dichiarazione.

E. 1.4

Da ultimo, non può nemmeno essere dimenticato che i ricorrenti sono patrocinati da un professionista del ramo, che non ha reputato necessario replicare alle osservazioni dell'autorità di tassazione, la quale ha inequivocabilmente delimitato le obiezioni sollevate nel gravame alle sole deduzioni degli oneri assicurativi e del debito bancario. Tutto ben considerato, è quindi da ritenere che i coniugi RI 1 e RI 2, anche se avessero voluto contestare l'utile aziendale, le uniche censure circostanziate sono quelle della mancata deduzione dei premi di cassa malati e del debito della moglie di oltre 90'000 franchi.

E. 2

Come osservato dall'Ufficio di tassazione, gli oneri assicurativi dichiarati di fr. 5'000.– sono già stati regolarmente dedotti dal reddito imponibile dei contribuenti. Medesimo discorso vale per il debito bancario della moglie di oltre fr. 90'000.–, che l'autorità di tassazione ha specificato di avere già considerato nei passivi aziendali. In ogni caso, sia detto per inciso, in applicazione analogica del principio previsto dall'art. 8 CC, nella procedura fiscale l'onere probatorio è ripartito nel senso che all'autorità fiscale compete la prova dei fatti che fondano o aumentano l'onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che estinguono o diminuiscono il debito fiscale (decisioni del Tribunale federale n. 2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in: RtiD I-2007 n.13t, consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; n. 2A.209/2005 del 3 novembre 2005, in: RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1; Blumenstein/Locher, System des schweizerischen Steuerrechts,

E. 6

a ediz., Zurigo 2002, p. 416, con rinvii). Spettava quindi ai ricorrenti l'onere di provare una diversa conclusione, ciò che di tutta evidenza non hanno fatto. 3. Il ricorso deve essere conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 300.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 380.– sono a carico dei ricorrenti. 3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF). 4. Intimazione a: -; -; -. Copia per conoscenza: - municipio di

_____. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello II
presidente:

Il segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.